

PENSIONE, NUOVI CRITERI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Nuovi ed ulteriori chiarimenti INPS in merito ai criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

[Noemi Ricci](#) - 25 gennaio 2017 www.pmi.it

Con la circolare n. 10/2017 condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.29/0000289/L del 17 gennaio 2017, l'**INPS** ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi criteri per l'**accertamento dell'anzianità contributiva** al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP).

Con la precedente circolare n. 58/2016 l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del massimale contributivo annuo della **base contributiva e pensionabile** – ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 – per gli iscritti alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Veniva in particolare specificato che coloro che chiedono la **liquidazione della pensione** a carico della Gestione esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, occorre fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.

Ora l'INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito a:

- l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie;
- l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

*Fonte: **INPS**.*